DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1974

che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(74/358/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [1], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 [2], in particolare l'articolo 42 a) e b),

vista la richiesta presentata dall'Irlanda,

considerando che le sementi di cerfoglio, di asparago, di bietola da costa, di anguria, di finocchio e di scorzonera non presentano alcun interesse per l'Irlanda, sebbene vengano ivi prodotte o perlomeno commercializzate in minima quantità; che la direttiva permette la concessione di dispense per queste specie senza che siano richiesti requisiti particolari;

considerando d'altronde che il cavolo rapa e la valeriana non sono normalmente coltivati in Irlanda; che le sementi di questa specie non sono né moltiplicate né commercializzate;

considerando che finché queste condizioni sono soddisfatte è opportuno estendere la dispensa all'Irlanda dall'applicazione delle disposizioni della direttiva anche a queste specie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agriocoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda è dispensata dall'applicazione della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1 per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:

a) Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. — Cerfoglio
b) Asparagus officinalis L. — Asparago
c) Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich — Bietola da coste
d) Brassica oleracea L. var. gongylodes L. — Cavolo rapa
e) Citrullus vulgaris L. — Anguria
f) Fœniculum vulgare P. Mill. — Finocchio
g) Scorzonera hispanica L. — Scorzonera
h) Valerianella locusta (L.) Betcke — Valeriana (V. olitoria Polt.)

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.